

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 53 dell'8 giugno 1998

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Pubblicità effettuata mediante un sistema telematico di monitor. Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507.

Con la nota sopra indicata è stato formulato il quesito in ordine all'esatto metodo di commisurazione dell'imposta comunale sulla pubblicità applicabile ai messaggi promo-informativi diffusi attraverso un sistema telematico di monitor collegati tra loro in rete, installati presso un aeroporto, vale a dire in luogo pubblico od aperto al pubblico. In particolare si chiede di conoscere se detti mezzi rientrano nella previsione dell'art. 14 o dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Viene inoltre precisato che i monitor in esame sono sostanzialmente finalizzati a trasmettere le immagini del servizio di informazioni e previsioni meteorologiche trasmesse via etere attraverso antenne paraboliche dal centro elaborazione dati della società in indirizzo, situato in un comune diverso da quello in cui si trova l'aeroporto; unitamente a queste immagini vengono poi trasmesse via modem informazioni di carattere generale sui servizi offerti da un istituto bancario.

Occorre sottolineare che l'illustrazione delle caratteristiche tecniche del sistema in esame è sufficiente ad escludere che possa trovare applicazione il disposto dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che è invece dettato per la sola pubblicità effettuata con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Parimenti esclusa deve ritenersi l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4, dell'art. 14, poiché presuppongono l'uso di strumentazioni diverse da quelle utilizzate nella fattispecie in questione, quali diapositive proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Pertanto, poiché non è possibile assimilare, per le sue intrinseche caratteristiche, i mezzi utilizzati dalla società in indirizzo a quelli individuati nell'art. 14, né vi sono nel capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 norme nella cui sfera far rientrare questa tipologia di sistemi, occorre far riferimento all'art. 12 del citato decreto legislativo, le cui disposizioni, in base ad una norma di carattere residuale, risultano applicabili ad ogni altro mezzo non esplicitamente disciplinato nell'intero articolato dedicato all'imposta sulla pubblicità. L'imposta andrà quindi calcolata per anno solare, con l'applicazione della tariffa stabilita dall'art. 12, comma 1, commisurata alla superficie espositiva di ogni mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, in base al principio generale che regola l'imposizione, espresso nell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 innanzi citato.